



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

BOZZA DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

La prestazione consiste nel supportare ed affiancare gli uffici della Direzione Tpl della Città metropolitana di Firenze nelle seguenti attività:

- supporto alle attività di pianificazione del servizio tpl
- aggiornamento della banca dati dei punti di fermata del servizio,
- progettazione preliminare degli interventi per la messa a norma delle fermate
- coordinamento delle attività di progettazione definitive ed esecutive di adeguamento.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le attività devono essere svolte dal Professionista garantendo di media una presenza minima di 18 (diciotto) ore settimanali presso gli uffici della Città metropolitana di Firenze o in altro luogo indicato dalla Città metropolitana stessa, per partecipare a incontri di approfondimento con gli uffici e a riunioni di lavoro.

2. Il Professionista, nei casi in cui l'Ente lo ritenga opportuno e necessario, deve predisporre delle relazioni tecniche sulle singole problematiche affrontate nell'ambito delle attività indicate all'art. 1 nei tempi di consegna che saranno specificati nella richiesta del Dirigente responsabile del contratto e nel numero massimo di una relazione al mese.

Art. 3 – Durata

1. La prestazione avrà la durata di sei mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione che è stata concordata al 1° luglio 2019 con il Responsabile unico del procedimento che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Al termine delle prestazioni il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Città Metropolitana di Firenze
1, via Cavour – 50123 Firenze
tel. 055 2760 192
fax 055 2760 703
mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

Art. 4 – Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 Il Professionista ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo del corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per l'intero periodo, come da offerta presentata, al netto della contribuzione INPS a carico ente e della ritenuta di acconto, è di Euro 6.262,72.

2. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7– Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata in due tranches: la prima alla fine del mese di settembre e l'altra alla fine del mese di dicembre 2019. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta da una relazione del Professionista sull'attività svolta.

2. Le fatture, elettroniche intestate a Città Metropolitana di Firenze – Direzione Patrimonio e TPL – P.IVA: **017 09 77 04 89** - c.f. **80016450480** - **Cod. univoco Fatturazione elettronica: UF4TAE** devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG Z6C28F4FDC;

3. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Città metropolitana procederà ad accertare ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Città metropolitana di Firenze eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG Z6C28F4FDC. Il Professionista è obbligato a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Firenze ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, si provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca della Tesoreria (Unicredit) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,50 per bonifico. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati all'indirizzo dichiarato dal professionista in fase di offerta .

Art. 8 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento dell'ultima parte delle prestazioni eseguite.

Art. 9 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di azione di rivalsa della Città metropolitana per il danno arrecato.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. Il Professionista è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Città metropolitana del buon andamento dello stesso.

2. Il Professionista è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Il Professionista nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Città metropolitana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Professionista restandone sollevata la Città metropolitana.

4. Il Professionista è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 14.

5. Il Professionista esonera la Città metropolitana di da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Città metropolitana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di

violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il Professionista è tenuto a manlevare l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. Il Professionista assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Città metropolitana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la Città metropolitana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 12 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Professionista, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. Il Professionista ai fini della completa e piena conoscenza del suddetto Codice di Comportamento si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando per il ritardo della presentazione delle relazioni richieste dal Dirigente responsabile di cui all'art. 2 rispetto ai termini indicati nella stessa richiesta: per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 100 fino al decimo giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre l'undicesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare al Professionista, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte del professionista di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui il Professionista non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Professionista non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. La Città metropolitana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana ;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

6. In caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti del Professionista concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 espressamente previsto nel presente documento, la Regione Toscana applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città metropolitana, in qualità di Titolare, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. Il Professionista in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti in materia.

Art. 15 - Recesso

La Città metropolitana di Firenze si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione al Professionista con un preavviso di almeno 20 giorni. E' fatto divieto al Professionista di recedere dal contratto.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il Regolamento dei contratti della Città metropolitana di Firenze

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Città Metropolitana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.